

# **COMUNE DI MULAZZANO**

Provincia di LODI

## **Nuovo Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche.**

### **Istituzione e Modifiche di Mercati e Fiere**

(ai sensi del Testo Unico per il Commercio, L. R. 2 febbraio 2010, n. 6 )



APPROVATO CON DELIBERA DI C. C. N. 23 DEL 29.03.2011

## INDICE

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**
- Articolo 2 - Definizioni**
- Articolo 3 - Disposizione dei posteggi**
- Articolo 4 - Individuazione dell'area destinata al mercato**
- Articolo 5 - Suddivisione dell'area di mercato**
- Articolo 6 - Riserva di posteggi agli produttori diretti.**
- Articolo 7 - Superficie dei posteggi.**
- Articolo 8 - Delimitazione dei posteggi.**
- Articolo 9 - Normativa igienico-sanitaria.**
- Articolo 10 - Caratteristiche dei banchi di vendita alimentari.**
- Articolo 11 - Autorizzazione sanitaria per i negozi mobili.**
- Articolo 12 - Orario di mercato**
- Articolo 13 - Spostamento della giornata di fiera o mercato.**
- Articolo 14 - Autorizzazioni su posteggi dati in concessione.**
- Articolo 15 - Commercio in forma itinerante.**
- Articolo 16 - Rilascio autorizzazioni su posteggi fissi dati in concessione.**
- Articolo 17 - Formazione della graduatoria dei richiedenti**
- Articolo 18 - Assegnazione dei posteggi**
- Articolo 19 - Assegnazione di posteggio temporaneo non occupato (Spunta)**
- Articolo 20 - Trasferimento della concessione del posteggio**
- Articolo 21 - Validità della graduatoria**
- Articolo 22 - Sub-ingresso nella concessione del posteggio**
- Articolo 23 - Posteggi definitivamente liberi.**
- Articolo 24 - Posteggi su aree private**
- Articolo 25 - Posteggi in occasioni di fiere o sagre o altre manifestazioni straordinarie.**
- Articolo 26 - Posteggi degli operatori e degli agricoltori itineranti**
- Articolo 27 - Sospensione dell'autorizzazione di esercizio**
- Articolo 28 - Revoca e decadenza dell'autorizzazione**
- Articolo 29 - Pubblicità dei prezzi**
- Articolo 30 - Divieto di pubblicità**
- Articolo 31 - Violazioni**
- Articolo 32 - Sanzioni**
- Articolo 33 - Pubblicità del regolamento**
- Articolo 34 - Entrata in vigore**
- Articolo 35 - Abrogazione**

## Introduzione

Visto che il Comune di Mulazzano è dotato di Piano di Governo del Territorio definitivamente approvato con D. C.C. n. 32 del 2.12.2008, efficace a seguito di pubblicazione sul B.U.R.L. in data 11.3.2009.

Visto che il Consiglio Regionale, definisce gli obiettivi di presenza e sviluppo delle aree mercatali e del commercio esercitato in forma itinerante, tenendo conto delle altre forme distributive, della propensione al consumo della popolazione e della qualità del servizio da rendere al consumatore;

Visto che il regolamento comunale per il mercato, approvato con atto C.C. n. 9 del 13/02/1996 ;

Visto il disposto regionale, L. R. 2 febbraio 2010, n. 6, ove è stabilito che la Regione disciplina l'attività di commercio al dettaglio perseguendo le seguenti finalità:

- a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che assicuri sia la migliore produttività del sistema, sia la qualità e l'economicità dei servizi da rendere al consumatore;
- b) integrare la pianificazione territoriale e urbanistica e la programmazione commerciale per un equilibrato ed armonico assetto del territorio e delle diverse tipologie di vendita al dettaglio;
- c) salvaguardare e riqualificare i centri storici mediante il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti ed il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale, favorendo un'integrazione armonica degli insediamenti commerciali con il tessuto urbano esistente, nel rispetto dei valori architettonici ed ambientali e del contesto sociale;
- d) valorizzare la funzione commerciale al fine di una riqualificazione del tessuto urbano e dei centri storici;
- e) assicurare il rispetto della libera concorrenza favorendo lo sviluppo della presenza delle varie formule organizzative della distribuzione e, all'interno di queste, tra le varie imprese, al fine di garantire un corretto equilibrio tra imprese di diverse dimensioni;
- f) agevolare gli insediamenti che prevedono la ricollocazione di piccole e di medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali ed il contesto sociale nelle relative aree;
- g) assicurare un sistema di monitoraggio riferito all'entità ed alla efficienza della rete distributiva insediata sul territorio;
- h) salvaguardare e favorire la rete distributiva delle zone montane e rurali attraverso la creazione di servizi commerciali, anche polifunzionali, al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale;
- i) assicurare la trasparenza del mercato, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
- j) garantire la tutela del consumatore con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di aggiornamento, al servizio di prossimità, all'assortimento ed alla sicurezza dei prodotti;
- k) favorire l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Vista la DCR n.VIII/466 del 20/11/2007 con cui definisce gli obiettivi di presenza e sviluppo nel triennio 2007/2009 ;

vista la D.G.R. IX/001061 del 22/12/2010 con cui si è avuta autorizzazione all'ampliamento di 6 posti sul mercato esistente di Mulazzano e istituzione di nuovo mercato di 6 posteggi in frazione di Quartiano;

Il Consiglio Comunale di Mulazzano, visto il parere espresso dal Responsabile della Polizia Locale stabilisce quanto segue:

## **Articolo 1**

### **Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento ha per oggetto la definizione dei criteri generali per l'istituzione, soppressione e spostamento, concessione e gestione del commercio su area pubblica, con posteggio fisso e in forma itinerante, nonché delle manifestazioni tipo fiere e sagre, sul territorio di Mulazzano.

Nel Comune di Mulazzano esistono già due mercati settimanali, di cui uno istituito con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 13/02/1996 ed uno sperimentale istituito con Ordinanza Sindacale n. del 19/04/2010 ed essi sono :

- Mercato di Mulazzano, che si svolge nel mattino di venerdì, dalle ore 07.30 fino alle ore 13.30, la cui area viene individuata nel parcheggio di Via Ugo Foscolo, come richiamato nell'art. 5;
- Mercato di Quartiano, che si svolge nel pomeriggio del martedì dalle ore 14.30 fino alle ore 17.30, la cui area viene individuata nel parcheggio di via 4 novembre 75;
- Mercato di Cassino d'Alberi, in fase di studio di fattibilità, previsto in Via Lombardia;

detti mercati sono riservati ai soli operatori regolarmente autorizzati ad esercitare l'attività commerciale su aree pubbliche in posteggio fisso, e nel giorno di mercato non sono concesse soste agli ambulanti itineranti nella stessa località ove si svolge il mercato.

## **Articolo 2**

### **Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

**aree pubbliche**, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;

**posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

**mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più, o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

**fiera**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

**presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

**presenze effettive in una fiera o mercato**, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera o mercato.

### **Articolo 3**

#### **Disposizione dei posteggi**

I posteggi dei mercati, quantità e numero, disposizione sono indicati in maniera chiara ed univoca su planimetrie comunali, elaborate ed aggiornate dal Comando di Polizia Locale con l'Ufficio Tecnico. Presso l' Ufficio Commercio sarà sempre disponibile una planimetria aggiornata dei posteggi esistenti nel territorio del Comune a disposizione di chi necessita di prenderne visione.

I posteggi di nuova istituzione, come previsto nella D.G.R. VIII/8570 del 03/12/2008, dovranno essere riservati , salvo mancanza di richiesta, fino al raggiungimento del 30%, alla vendita di prodotti tipici lombardi.

Nei mercati di nuova istituzione e nei posteggi di ampliamento, i posteggi devono essere riservati per una quota del 50% alla vendita di prodotti alimentari e 50% alla vendita di prodotti non alimentari.

#### Destinazione dei posteggi:

I posteggi sull'area del mercato saranno divisi per settori: settore alimentare e settore non alimentare; i posteggi assegnati sono indicati ed individuati sulla planimetria presente nell'ufficio competente con numero corrispondente sulla concessione rilasciata; in caso di posteggi liberi giornalmente da titolare, possono essere riassegnati soltanto ad un operatore commerciale dello stesso settore a cui è destinato il posteggio del titolare assente.

Nella disposizione dei settori merceologici si tiene conto delle caratteristiche delle merci, pertanto i posteggi alimentari hanno posizione assegnata idonea ad evitare il deperimento o deterioramento della merce esposta ai fattori climatici, al fine di garantire la sicurezza della salute pubblica.

### **Articolo 4**

#### **Individuazione dell'area destinata al mercato**

Le aree destinate a mercato sono individuate come segue:

Mercato di Mulazzano, la cui area viene individuata nel parcheggio di via Ugo Foscolo, composto da 17 posti + 1 destinato ai produttori diretti;

In caso di spostamento temporaneo, si destinano all'area di mercato il parcheggio retro-comune (parcheggio tra via pandina 24 e pandina 26) e parcheggio via Pandina 27;

Mercato di Quartiano, la cui area viene individuata nel parcheggio di via 4 novembre 75, composto da 6 posti;

Mercato di Cassino d'Alberi , limitatamente a 4 banchi (2 alimentari e 2 non alimentari) , in fase di studio di fattibilità, previsto in Via Lombardia.

Il Consiglio Comunale ha approvato con atto n. 45 del 14 dicembre 2010 e deliberato nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sull'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, in cui rientra anche la regolamentazione della stessa tassa per il commercio in forma mercatale con concessione di posteggi fissi.

Per l'identificazione delle aree si rinvia all'art. 23 del regolamento TOSAP suindicato, per cui le aree dei mercati di Quartiano e di Cassino d'Alberi sono classificate in 2° categoria, mentre il mercato del capoluogo, viene classificato in 1° categoria.

Per il calcolo della TOSAP sull'area mercatale, viene consegnata apposita modulistica, contestualmente alla presentazione della richiesta di concessione di posteggio fisso, e la tariffa

viene calcolata su base oraria per mq., con abbattimento del 50%, come previsto nell'art. 28 del Regolamento TOSAP, per eventi ricorrenti.

### **Articolo 5** **Suddivisione dell'area di mercato**

L'area del mercato di Mulazzano si struttura su 18 posteggi, destinati all'offerta integrata di merci al dettaglio, distribuiti su distinte aree merceologiche e sono meglio specificate nel seguente prospetto (considerando una dimensione media del posteggio di mt. 5 x mt. 8):

<b>SETTORE</b>	<b>DESCRIZIONE DEI PRODOTTI</b>	<b>Superficie complessiva massima</b>
A	Alimentari – 8 posti	320 mq
B	Non alimentari – 9 posti	360 mq
C	Produttore diretto – 1 posto	9 mq

L'area di mercato di Quartiano si struttura su 6 posteggi, destinati all'offerta integrata di merci al dettaglio, distribuiti su distinte aree merceologiche e sono meglio specificate nel seguente prospetto:

<b>SETTORE</b>	<b>DESCRIZIONE DEI PRODOTTI</b>	<b>Superficie complessiva massima</b>
A	Alimentari – 3 posti	120 mq
B	Non alimentari – 3 posti	120 mq

La dislocazione e la distribuzione dei posteggi sul mercato sono graficamente indicati nelle planimetrie allegate al presente Regolamento, come parte integrante (allegato A), e sulla planimetria vengono indicati i posteggi e le misure standardizzate delle singole aree, con l'identificazione delle aree destinate al settore alimentare e aree destinate a settore non alimentare. Nell'identificazione dei posteggi saranno indicate anche le tipologie di destinazione del posteggio sulla base delle tipologie merceologiche identificate qui di seguito:

tipologie merceologiche settore alimentare:

- a) Generi alimentari;
- b) Prodotti ittici;
- c) Frutta e verdura;
- d) Fiori e piante;

tipologie merceologiche settore non alimentare:

- a) Generi vari (abbigliamento, calzature, pelletteria, casalinghi, e tutti gli altri generi classificati non alimentari);

pertanto gli assegnatari dei posteggi dovranno porre in vendita solo gli articoli indicati nel provvedimento di autorizzazione, per il settore richiesto (alimentare o non alimentare) e la tipologia merceologica indicata;

nel provvedimento di concessione del posteggio verranno indicati:

1. Il provvedimento di concessione del posteggio elencherà esplicitamente la tipologia di articoli autorizzati;
2. Il provvedimento di concessione del posteggio indicherà lo spazio autorizzato e il numero identificativo del posteggio;
3. La concessione consente unicamente l'occupazione dello spazio in essa indicato. E' assolutamente vietato occupare spazi maggiori e / o diversi da quelli assegnati, ed in particolare gli spazi di passaggio tra i banchi.
4. Qualora la planimetria preveda la destinazione di uno specifico posteggio alla vendita di una particolare tipologia merceologica, detto posteggio potrà essere destinato unicamente

alla vendita di tali articoli, sia in caso di assegnazione per spunta sia in caso di trasferimento in proprietà.

## **Articolo 6**

### **Riserva di posteggi ai produttori diretti.**

Solo 1 posteggio dell'intera area adibita a mercato è riservato ad uno solo delle seguenti tipologie (il posteggio riservato a questa categoria resta, in base alla dcr 466/2007, 1 solo posteggio presente sul mercato del venerdì mattina, nel capoluogo):

- a. Agli imprenditori agricoli, ovvero produttori diretti che esercitano l'attività di alienazione dei propri prodotti nei limiti di cui all'art. 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125 ed alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, al D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228;
- b. agli artigiani di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, recante: "Legge – quadro per l'artigianato"
- c. agli industriali che intendono esercitare il commercio su aree pubbliche dei loro prodotti;
- d. ai soggetti che intendano vendere o esporre per la vendita al dettaglio opere di pittura, di scultura, di grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20 novembre 1971, n. 1062.

Per l'assegnazione del posteggio riservato ai produttori diretti, può essere effettuato un bando di assegnazione di posteggio, anche stagionale, o in mancanza di assegnazione tramite bando, verrà effettuata assegnazione in base alla priorità di presentazione di domanda e in base all'anzianità di presenze sul mercato, utilizzando lo stesso criterio per le assegnazioni dei posteggi fissi;

Questo posteggio, in caso di mancata occupazione non può essere utilizzato per la spunta o occupato da altri operatori di tipologia differente da produttore diretto.

Nell'autorizzazione all'occupazione per il produttore diretto viene specificato il periodo di durata dell'autorizzazione stessa per il posteggio riservato ai produttori diretti, e verrà considerato titolare fino alla scadenza dell'autorizzazione stessa l'assegnatario del posteggio. Egli viene considerato titolare per le applicazioni delle tasse relative (TOSAP/TIA) in relazione al periodo di concessione data. L'autorizzazione non è cedibile, se non previo assenso scritto dell'Amministrazione Comunale. La richiesta per il posteggio può essere effettuata per periodi limitati all'interno dell'anno civile; la richiesta è ripetibile di anno in anno.

## **Articolo 7**

### **Superficie dei posteggi**

I posteggi hanno una superficie tale da poter essere utilizzati anche dagli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. L'assegnatario del posteggio fisso ha la possibilità di scegliere il posteggio da planimetria in base alle proprie esigenze, con possibilità di definire misure più ampie o misure ridotte in base alle previsioni fatte in fase di studio delle planimetrie e disposizioni stesse; e laddove l'area concessa sia insufficiente ovvero non vi sia possibilità di ampliarlo, ha diritto che gli venga concesso, se disponibile un altro posteggio più ampio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

La facoltà di scegliere il posteggio avverrà in ordine di graduatoria.

Al momento della richiesta per l'assegnazione della concessione di posteggio fisso, il richiedente deve indicare con precisione le dimensioni dei banchi o dell'automezzo utilizzati nello svolgimento delle operazioni di vendita, di cui necessita, e deve includere lo spazio occupato dall'automezzo, dalla proiezione della tenda o copertura a terra, e attrezzatura appoggiata al suolo.

Tali indicazioni danno atto al calcolo della tariffa ed all' assegnazione del posteggio, in concessione decennale. I veicoli debbono essere collocati all'interno del posteggio oppure essere portati fuori dall'area di mercato prima dell'inizio delle operazioni di vendita.

L'altezza minima dal suolo delle tende e coperture deve essere di mt. 2,20.

## **Articolo 8 Delimitazione dei posteggi**

I posteggi di ciascun settore di mercato, (alimentari e non alimentari) di cui al precedente art. 7 saranno delimitati da indicazioni sul terreno, con le dimensioni contenute nei limiti della planimetria (le misure medie previste sono 8 mt x 5 mt) come indicato nella allegata planimetria (Allegato A), in base alle misure indicate in richiesta il posteggio verrà adeguato, nella delimitazione, tramite segni al suolo indelebili, e l'operatore non può occupare spazi al di fuori del proprio posteggio.

Tra un banco e l'altro deve essere lasciato uno spazio di cm. 100, per il passaggio di persone e carrozzelle. Tale spazio deve essere lasciato sempre libero.

L'operatore commerciale ha l'onere giornaliero di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e rifiuti, accatastandoli ordinatamente in maniera che gli stessi vengano rimossi da apposito servizio a fine mercato. I titolari dei posteggi nel mercato non possono scambiarsi reciprocamente i posteggi, senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune, che verrà annotata sull'autorizzazione stessa. Lo scambio di titolare non modifica la durata delle concessioni dei singoli posteggi. Lo scambio di posteggi può avvenire soltanto all'interno dello stesso settore (alimentare con alimentare; non alimentare con non alimentare). Non è possibile lo scambio di posteggi tra settori diversi.

## **Art. 9 Normativa igienico-sanitaria**

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni dei mercati e delle fiere, la pulizia della strada, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. E vietato danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare o imbrattare gli impianti di mercato, il suolo pubblico, il patrimonio arboreo, e gli arredi urbani; è assolutamente vietato accendere fuochi, infiggere pali o picchetti nel suolo; è assolutamente vietato lavare veicoli nell'area di mercato.

## **Art. 10 Caratteristiche dei banchi di vendita alimentari**

I banchi di vendita, ferme restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'esercizio della attività commerciale, utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire a contatto con gli alimenti che sono posti in vendita;
- b) avere piani rialzati da terra per un'altezza non inferiore ad un metro, costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne;
- c) i prodotti ortofrutticoli freschi se non posti sui banchi di vendita devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori collocati ad un livello minimo di 60 centimetri dal suolo.

La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 3 dell'ordinanza del



ministero della Sanità del 2 Marzo 2000. In assenza di tali banchi è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.

## **Art. 11** **Autorizzazione sanitaria per i negozi mobili**

Per i negozi mobili l'autorizzazione sanitaria (diap) deve contenere:

- a) indirizzo del luogo del ricovero del mezzo;
- b) indirizzo dei locali di deposito della merce invenduta, durante i periodi di non attività commerciale. I negozi mobili sprovvisti degli impianti di fornitura e di scarico dell'acqua o dell'impianto di erogazione autonomo di energia elettrica, possono effettuare l'attività commerciale nelle aree pubbliche munite di:
  - a) allacciamento idropotabile;
  - b) scarico fognario sifonato;
  - c) allacciamento elettrico.detti impianti devono essere accessibili al veicolo.

## **Articolo 12** **Orario del mercato**

E' vietato effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua.

La fascia oraria massima di orario è compresa tra le ore 7.00 e le ore 24.00.

L'orario del mercato e delle fiere, in atto alla data di approvazione del presente regolamento, è indicato nell'articolo 1,

- Mercato di Mulazzano, venerdì mattina, dalle ore 07.30 fino alle ore 13.30
- Mercato di Quartiano, martedì pomeriggio dalle ore 14.30 fino alle ore 17.30
- Mercato di Cassino d'Alberi, orario e giorno da stabilire;

I concessionari di posteggio fisso possono:

- iniziare a predisporre i propri banchi e merci 1 ora prima dell'inizio delle operazioni commerciali (06.30 per il mattino e 13.30 per il pomeriggio);
- entro ½ ora dopo l'inizio del mercato tutti i commercianti titolari di posteggio fisso dovranno essere sul proprio posteggio;
- 45 minuti dopo, dall'orario indicato per inizio del mercato, i posteggi non occupati saranno considerati vacanti e assegnati per spunta;
- Entro 1 ora dal termine delle operazioni commerciali i posteggi dovranno essere liberi da ogni sorta di occupazione del suolo.
- E' vietato lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito per la fine delle operazioni di vendita, salvo eccezionali casi di emergenza, che devono essere autorizzati dall'agente di PM di servizio, per comprovati motivi personali e o in particolari condizioni atmosferiche, per motivi di viabilità e sicurezza.

L'attività di Commercio su aree pubbliche può essere esercitata in fasce orarie diverse rispetto a quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa. Durante il giorno di mercato, nella frazione o capoluogo interessato, non sarà possibile svolgere attività di vendita in forma itinerante. Limitazioni temporali allo svolgimento del commercio su area pubblica possono essere stabilite in caso di indisponibilità dell'area del mercato dovuta a motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario, di pubblica sicurezza o altri casi di pubblico interesse, e saranno rese pubbliche tramite ordinanza del Responsabile del Settore Commercio.

Possono essere istituiti mercati straordinari , ai sensi del paragrafo IV/1, comma 8, degli indirizzi regionali, esclusivamente nelle stesse vie e piazze dei mercati ordinari, ed occupando al massimo la stessa superficie.

Per un mercato straordinario si intende l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla normale cadenza prevista, senza rassegnaione di posteggi e con la presenza degli operatori che normalmente sono concessionari di posteggio.

I mercati straordinari si svolgono nei periodi natalizi, pasquale ed estivi o possono essere collegati ad eventi particolari. Nel corso dell'anno non possono essere effettuati più di 6 giornate di mercato straordinarie. L'effettuazione dei mercati straordinari è decisa dall'Assessore al Commercio o dal Sindaco, di propria iniziativa o su richiesta degli operatori di mercato.

Il Sindaco determina, con propria ordinanza, variazioni o istituzioni all'orario di vendita definitivi nel mercato;

In caso di fiere o mercati che si svolgono in coincidenza con manifestazioni locali, ai commercianti in sede fissa è data la possibilità di esporre i propri articoli anche al di fuori della propria sede, per lo stesso orario stabilito per la manifestazione.

Gli orari di attività stabiliti valgono per tutti gli operatori indipendentemente dalla tipologia merceologica.

### **Articolo 13**

#### **Spostamento della giornata di fiera o mercato**

L'eventuale spostamento definitivo del mercato , o parte di esso , è oggetto di revisione della Delibera di Consiglio Comunale e del presente regolamento.

Potrà essere deliberato, per ragioni di pubblico interesse, lo spostamento temporaneo della data di svolgimento della fiera o mercato tramite ordinanza sindacale.

Dello spostamento dovrà essere data notizia agli interessati mediante comunicazione.

Quando il mercato , per motivi di locazione di giostre, sagre o altre manifestazioni viene spostato, in particolare il mercato del Venerdì del capoluogo, si intende per area del mercato l'area individuata nei parcheggi :

- parcheggio retro comune per il settore non alimentare,
- parcheggio tra civico 25 e 25/B (parcheggio Posta) per il settore alimentare.

### **Articolo 14**

#### **Autorizzazioni su posteggi dati in concessione**

La durata dell'autorizzazione su posteggi fissi dati in concessione è decennale, in caso di sub ingresso la concessione rilasciata al subentrante dura fino alla scadenza prevista per la concessione del cedente.

Il Comune annualmente verifica, mediante presa d'atto sulle autorizzazioni, se per il titolare della autorizzazione sussistano i requisiti autorizzativi l'esercizio, ovvero i titolari di posteggio devono presentare all'inizio di ogni anno, la certificazione attestante la regolarità amministrativa, fiscale e previdenziale, per l'anno appena terminato, pena la sospensione temporanea dell'autorizzazione stessa.

Le autorizzazioni devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. Al fine di agevolare le operazioni di controllo dell'attività gli operatori devono essere in possesso della carta di esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzativi aggiornati all'anno in corso, utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato, della fiera o in forma itinerante.

L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

## **Articolo 15**

### **Commercio in forma itinerante**

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 500 metri da altro operatore itinerante,

E fatto divieto effettuare operazioni di vendita nell'arco dell'intera giornata, nella frazione o capoluogo, in cui lo stesso giorno è previsto mercato. L'esercizio dell'attività di cui sopra, è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della L.R. 6/2010 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere).

Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attività iniziata o a seguito di sub-ingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27, comma 5 della L. R. 6/2010.

L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore.

Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione. Le autorizzazioni di cui sopra sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare ed ai requisiti soggettivi e professionali.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

## **Articolo 16**

### **Rilascio autorizzazioni di concessione di posteggi fissi**

Gli operatori del commercio su aree pubbliche, titolari di autorizzazione al commercio ambulante, che intendono ottenere posteggi fisso devono fare domanda al Sindaco.

Il Comune provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione, a seguito di ottenimento di nullaosta autorizzativo della Giunta Regionale, tramite pubblicazione del bando di assegnazione di detti posteggi sul sito web del Comune di Mulazzano, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURL dell'avviso di disponibilità di posteggi, gli interessati presentano la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio di cui si richiede la concessione al Comune.

Nella domanda l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici completi ed il codice fiscale;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 del Testo unico del Commercio (L.R. n. 6/2010);
- c) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato;

- d) la precisa identificazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione;
- e) il settore merceologico e la tipologia di articoli oggetto dell'attività di commercio che svolge;
- f) I titoli utili alla formazione della graduatoria (anzianità di registro delle imprese, anzianità di attività di commercio su aree pubbliche, maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato, disponibilità di attestato di frequenza ai corsi regionali;

Nella formulazione della graduatoria il Comune si attiene, nell'ordine, ai seguenti criteri di priorità:

1. maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato;
2. attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 20, comma 9 L.R. 6/2010;
3. anzianità di iscrizione nel registro delle imprese;
4. anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

A parità dei titoli di priorità, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda.

Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande il Comune pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri di cui sopra.

Contro le graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla loro pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.

L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria redatta dal Comune decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della medesima.

Posteggi per itineranti :

non sono previsti, al momento, aree dedicate per l'esercizio di attività di commercio ambulante informa itinerante.

Assegnazione posteggi in seguito ad ampliamento:

Qualora si debba procedere ad assegnare dei posteggi a seguito di ristrutturazione, ampliamento o di spostamento del mercato, la formazione della graduatoria stessa avviene con le seguenti modalità, considerate in ordine di priorità:

- a) Dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili in relazione alle tipologie merceologiche o al tipo di attrezzature di vendita;
- b) maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato;
- c) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
- d) anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

## **Articolo 17**

### **Formazione della graduatoria dei richiedenti**

Il competente Ufficio Comunale, appena scaduto il termine per la presentazione delle domande, raggrupperà le stesse per settori omogenei come individuati dal precedente art. 5 e formerà per ciascun settore una graduatoria sulla scorta nell'ordine dei seguenti criteri:

- ad operatori che abbiano maggiore numero di presenze effettive nel mercato , per ogni anno o frazione di anno di frequenza superiore ai 6 mesi punti 2
- ad operatori che abbiano maggior numero di presenze effettive nel mercato, per frazioni di anno inferiori ai 6 mesi punti 1
- anzianità di iscrizione nel registro delle imprese, per anno, punti 1
- anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese, per anno punti 1
- ad operatori che trattino generi merceologici di cui il mercato è carente punti 2
- ad operatori che frequentino più di un mercato sul territorio del comune punti 2

- attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 20, comma 9 L.R. 6/2010;

punti 1

In caso di parità, l'assegnazione seguirà l'ordine di presentazione delle domande che verrà verificato tramite l'ordine cronologico di consegna al Ufficio Protocollo del Comune.

### **Articolo 18**

#### **Assegnazione dei posteggi**

In esecuzione della graduatoria di cui al precedente art. 17, gli interessati saranno convocati, con almeno 10 giorni di preavviso, nell'Ufficio Comunale per la scelta del posteggio.

Non aderendo alla richiesta nei termini, il Responsabile del servizio, assegnerà il posteggio non ancora richiesto ai titolari di concessione di posteggio fisso .

Al momento della sottoscrizione dell'atto di concessione, verrà consegnato al concessionario copia del presente regolamento, modulo di dichiarazione per occupazione suolo pubblico con l'accettazione dell'obbligo di corresponsione della TOSAP e TIA.

L'operatore con la sottoscrizione della concessione accetta quanto stabilito nella stessa e si obbliga al pagamento degli importi secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale del mercato e contenute nell'atto .

Le concessioni dei posteggi , nei mercati, hanno validità decennale e vengono rinnovate automaticamente alla scadenza, salvo rinuncia da parte del titolare della concessione o decisione motivata dell'Amministrazione.

La concessione decade per mancato utilizzo dello stesso per un periodo di tempo superiore complessivamente a 4 mesi, sulla durata di un anno solare, o nel caso di concessioni stagionali per un periodo superiore ad 1/3 delle giornate di utilizzo.

Nel periodo di assenza non vengono contate le giornate di assenza giustificate.

Le assenze si intendono giustificate solo nei seguenti casi:

- malattia o infortunio (certificate da medico curante, non sono accettate le autocertificazioni);
- gravidanza;
- mancato svolgimento del mercato dichiarato inagibile, scarsamente agibile per condizioni meteorologiche o problemi di viabilità (dichiarato nel rapporto della Polizia Locale in servizio) ;
- eventuali;

le assenze devono essere comunicate in maniera scritta dall'operatore commerciale, entro il primo giorno di assenza, indicando il periodo per il quale è prevista l'assenza stessa.

### **Articolo 19**

#### **Assegnazione giornaliera di posteggio temporaneamente libero (Spunta)**

I posteggi temporaneamente liberi dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze sulla fiera o mercato. La spunta è valida solo per il proprio settore merceologico, a sostituzione di un operatore dello stesso settore merceologico (alimentari/non alimentari).

Al momento dell'assegnazione del posteggio temporaneamente libero, verrà verificata la presenza sul mercato di operatori aventi la stessa tipologia dello spuntista, la stessa tipologia non dovrà risultare presente in misura superiore al rapporto 1:3 degli operatori aventi posteggio fisso presenti, al fine di evitare un sovraffollamento dello stesso tipo merceologico a discapito dell'offerta merceologica più ampia per il consumatore finale, pertanto laddove vi fosse una presenza di più operatori aventi la stessa tipologia di articolo, si preferirà assegnare il posteggio giornalmente libero, all'operatore avente tipologia di articolo mancante più anziano in graduatoria.

Laddove non vi è presenza di spuntisti per lo stesso settore, il posteggio rimane vuoto e non può essere assegnato ad operatori di settore merceologico differente.

La domanda di partecipazione alla spunta deve essere indirizzata all'Ufficio Commercio e deve indicare:

- le generalità o la ragione sociale del richiedente;
- l'indirizzo o la sede sociale;
- il codice fiscale e la partita IVA;
- il settore merceologico e le eventuali specializzazioni;
- gli estremi di iscrizione al registro esercenti il commercio,
- gli estremi dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche possedute (carta d'esercizio)
- l'individuazione del mercato /posteggio per il quale intende partecipare alla spunta.
- 

La domanda deve pervenire al Comune entro il termine massimo del 31 dicembre di ciascun anno. La domanda di partecipazione alla spunta scade il 31 dicembre di ogni anno.

L'Operatore interessato al rinnovo, deve riconfermare la partecipazione entro il 3° giorno di mercato solare successivo, pena la perdita del punteggio di anzianità.

Il rinnovo avviene con le stesse modalità indicate per la presentazione della domanda di iscrizione nella lista. Qualora la riconferma non sia stata richiesta entro i termini per motivate e dimostrate cause di forza maggiore (malattia, infortunio, etc..) si potrà accettare la domanda entro il termine massimo di 6 mesi, senza determinare la perdita dell'anzianità conseguita.

Ogni anno, entro il 31 gennaio, vengono cancellati dalla lista di spunta i soggetti che nei tre anni precedenti non siano stati presenti ad almeno alla metà delle giornate di effettivo svolgimento dei mercati nel triennio (si intendono presenza, anche senza assegnazione giornaliera sul mercato). Nel caso in cui un operatore voglia partecipare alla spunta in più mercati deve presentare una domanda distinta per ogni mercato.

## **Articolo 20**

### **Trasferimento della concessione del posteggio**

Qualora nel mercato esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione della richiesta con comunicazione scritta all'Ufficio Commercio, non risulti essere stata presentata alcuna domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività che riguardi il posteggio richiesto.

## **Articolo 21**

### **Validità della graduatoria**

Le graduatorie di cui al precedente art. 17 hanno validità permanente e saranno aggiornate d'ufficio sia per quanto riguarda le cancellazioni per qualsiasi causa, che per le nuove domande di iscrizione. Al momento della compilazione della graduatoria per l'assegnazione del posteggio fisso, vengono tolti dalle liste i titolari di posteggi, che non hanno fatto alcuna presenza nell'ultimo triennio.

Le graduatorie di cui al precedente art. 17 nonché le successive variazioni, saranno pubblicate all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. Contro le medesime gli interessati potranno proporre ricorso alla Giunta Comunale che deciderà entro 15 giorni successivi. Con la stessa delibera verrà formata la nuova graduatoria. La citata delibera, sarà notificata sia al ricorrente che a quanti venissero ad assumere, nella nuova graduatoria, un diverso ordine.

## **Articolo 22**

### **Sub ingresso nella concessione del posteggio**

Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività.

Il trasferimento, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico e scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme previste dalla vigente normativa, per la devoluzione dell'eredità. Il subentrante per atto tra vivi, per poter esercitare l'attività commerciale, dovrà essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 20 della L. R. n.6 del 02.02.2010 Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Commercio e Fiere, e dovrà richiedere all'Ufficio Commercio la re-intestazione e la concessione del posteggio per il periodo residuo del decennio in corso. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 20 della L. R. 6/2010 alla data dell'acquisto dell'attività, ha comunque facoltà di continuare a richiesta e a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che entro 4 mesi dalla data predetta, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività all'Ufficio di Polizia Locale, chiedendo la re-intestazione del titolo già intestato al dante causa. Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.

## **Articolo 23**

### **Posteggi definitivamente liberi**

I posteggi che attualmente sono liberi da assegnatari, risultanti dalla pianta organica, e quelli che dovessero successivamente rendersi liberi, non potranno essere riassegnati, se non a livello giornaliero di spunta, in modo da non creare nuovi diritti acquisiti, in attesa della riorganizzazione e della messa a bando dei posteggi liberi in mercato.

## **Articolo 24**

### **Posteggi su aree private**

Qualora uno o più soggetti mettano a disposizione del Comune, gratuitamente, un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, i soggetti stessi hanno titolo a che siano loro assegnati i posteggi che richiedono sull'area offerta fino al limite del 50% dei posti che si riescono a realizzare.

## **Articolo 25**

### **Posteggi in occasioni di fiere o sagre o altre manifestazioni straordinarie**

In occasione di fiere o sagre o di altre manifestazioni straordinarie, Il Responsabile del Servizio, in accordo con l'Assessore al Commercio o con il Sindaco, può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

I posteggi destinati alle fiere sono riservati ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, o se trattasi di fiere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti, possono essere destinate ai richiedenti dietro autorizzazione temporanea per il solo periodo della fiera.

Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette manifestazioni e sono rilasciate esclusivamente a chi sia iscritto nel registro degli operatori che ne hanno fatto richiesta, titolari di autorizzazioni al commercio su area pubblica, in forma itinerante o tramite posteggio fisso, e nei limiti dei posteggi appositamente previsti.

Le richieste per la partecipazione alle fiere, o sagre, deve essere inviata per iscritto agli interessati a partecipare, in forma scritta, almeno 60 giorni prima dell'evento.

La proposta di effettuare una fiera o un evento può essere presentata da operatori di commercio su area pubblica, indicando nella stessa il periodo richiesto, la località di svolgimento, la durata, le caratteristiche dell'evento (tipologia, scopo, partecipanti previsti e quanto altro utile a meglio identificare la tipologia dell'evento).

Il Sindaco decide entro 30 giorni dalla presentazione della proposta da parte di operatori o associazioni esterne all'amministrazione, dando comunicazione agli interessati, laddove la proposta si intende accolta. Il posteggio dato in concessione nello svolgimento delle fiere ha validità di utilizzo limitato ai giorni di fiera. Nelle fiere di durata fino a due giornate è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l'operatore che utilizza il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai 2/3 della durata di ogni singola edizione. Laddove l'operatore richiede la concessione al posteggio, e non si presenta per la durata minima richiesta, dovrà pagare l'occupazione per l'intero periodo concesso, e sarà considerato assente ai fini dei conteggi di presenza per la graduatoria di assegnazione.

## **Articolo 26**

### **Posteggi degli operatori e degli agricoltori itineranti**

Gli operatori esercenti il commercio in forma itinerante e gli agricoltori, i quali esercitano la vendita dei propri prodotti con la stessa modalità, non possono sostare nello stesso punto per più di un'ora. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.

Le soste possono essere fatte in punti che distino fra di loro almeno cinquecento metri.

Non può essere effettuata sosta nello stesso punto per più volte nell'arco della giornata, dallo stesso operatore.

Non possono effettuare soste, gli operatori itineranti, nella località ove si svolge mercato, o fiere o mercati straordinari.

## **Articolo 27**

### **Sospensione dell'autorizzazione di esercizio.**

In caso di violazioni di particolari gravità il Responsabile dell'Ufficio Commercio può disporre la sospensione dell'attività di vendita su aree pubbliche per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.

Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e dell'area del mercato;
- b) l'ingombro con qualsiasi oggetto dei luoghi di passaggio, o l'occupazione di spazi non regolarmente concessi, fatte salve le evidenti necessità connesse al montaggio/smontaggio, per il tempo strettamente necessario e purché non venga arrecato pregiudizio all'ordinato svolgimento dell'attività di mercato;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano, del patrimonio arboreo;



- a) l'inosservanza delle disposizioni verbali date dal personale della Polizia Locale o i comportamenti scorretti del titolare dell'autorizzazione o dei suoi collaboratori che possono turbare l'ordine e la disciplina del mercato.
- b) In ogni caso qualora si incorra in uno delle fattispecie sanzionate dall'art. 27 della L. R. 6/2010

### **Articolo 28** **Revoca e decadenza dell'autorizzazione.**

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è revocata nei seguenti casi:

- a) il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità giustificata;
- b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza, o eventuali assenze giustificabili per gravi motivi familiari;
- c) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, quando gli eredi, entro un anno non presentino la comunicazione per la re-intestazione del titolo;
- d) in caso di mancato pagamento entro un anno dalla scadenza della tassa annuale relativa all'occupazione di suolo pubblico (TOSAP/TIA) così come stabilito dall'art.18 del Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.
- e) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;
- f) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 20, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4, ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 21, comma 10;
- g) per mancato utilizzo del posteggio nella fiera per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste nel triennio successivo all'anno di effettuazione della fiera.

Il provvedimento di revoca, debitamente motivato, è adottato dal Responsabile dell'Ufficio Commercio, che ne cura la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

### **Articolo 29** **Pubblicità dei prezzi**

Il Commerciante è obbligato ad indicare per iscritto ed in maniera chiara, i prezzi di vendita della merce esposta sul banco.

### **Articolo 30** **Divieto di pubblicità sonora**

Nell'ambito dei mercati sono vietati sia la pubblicità sonora che il richiamo per mezzo di impianti sonori e di amplificazione di qualsiasi tipo.

E' vietato disturbare con grida e schiamazzi e importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.

### **Articolo 31** **Violazioni**

Costituiscono infrazioni al seguente regolamento:

- a) richiamare l'attenzione degli acquirenti con urla, rumori o schiamazzi;

- b) disperdere sul suolo pubblico acque provenienti dal lavaggio della merce, dei banchi o delle attrezzature di vendita;
- c) uccidere, spennare o spellare il pollame, i conigli e la selvaggina;
- d) accendere fuochi ( sarà ammesso, durante la stagione invernale, l'uso di bracieri, scaldini o stufe diverse per la cottura di determinati articoli alimentari);
- e) non essere in possesso dell'autorizzazione e della concessione del posteggio per i titolari, o del documento di autorizzazione per partecipare all'assegnazione dei posteggi eventualmente liberi per i ambulanti itineranti, e carta d'esercizio aggiornata;
- f) giocare, cantare, esercitare mestieri girovagli (quali: indovino, giocoliere, suonatore ambulante e simili);
- g) effettuare pubblicità commerciale in qualsiasi forma.

## **Articolo 32** **Sanzioni**

Il Responsabile del procedimento sanzionatorio è individuato nel Responsabile del Settore Polizia Locale. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.

Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 21, comma 11, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 10.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.

Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.

L'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall'articolo 21, comma 10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro.

La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.

## **Art. 33** **Pubblicità del regolamento**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

## **Art. 34** **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva

**Art. 35**  
**Abrogazione**

Il presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti ogni altro atto o regolamento precedente, sulla specifica materia del Commercio sulle aree pubbliche concernente il Mercato Settimanale che pertanto deve intendersi abrogato.

Per quanto non specificatamente previsto nel presente regolamento, si farà riferimento al Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Commercio e di Fiere L. R. 2 febbraio 2010 n. 6, e succ. modifiche o integrazioni.

ALLEGATI: A) PLANIMETRIE  
B) MODULO TOSAP